

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 22 aprile 1998.**

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Maccanico, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Visco, Vita, Zeller.

*(Componenti il Comitato
della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brugger, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Detomas, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Prodi, Risari, Rodeghiero, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TERZI ed altri: « Concessione di un finanziamento per il miglioramento del sistema viario della provincia di Bergamo » (4796);

CARMELO CARRARA: « Introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale concernente la figura del fiancheggiatore dell'associazione per delinquere di tipo comune e mafioso » (4797);

SBARBATI: « Norme per la soppressione dei conti di previdenza, dei fondi di assistenza e del fondo conti sospesi per gli impiegati dell'industria, per i viaggiatori e i piazzisti dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, nonché per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati » (4798);

MORSELLI e AMORUSO: « Istituzione del Registro nazionale degli imprenditori italiani all'estero » (4799);

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni in materia di istruzione e formazione delle persone colpite da sordità » (4800).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

SODA ed altri: « Disciplina dell'unione effettiva » (4657) *Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, XI e XII;*

alla III Commissione (Affari esteri):

S. 2861. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita

di Giordania sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto ad Amman il 21 luglio 1996 » (*approvato dal Senato*) (4769) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 2902. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997 » (*approvato dal Senato*) (4771) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI e XI;*

S. 2903. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996 » (*approvato dal Senato*) (4772) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e X;*

S. 2988. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Riga il 21 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4776) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;*

alla VII Commissione (Cultura):

S. 3053. — « Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione Spa » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4782) *Pareri delle Commissioni I, V, IX e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Norme per il riconoscimento e la tutela del carattere storico, architettonico e ambientale delle "cascine lombarde" » (4580) *Parere delle commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIII;*

alla X Commissione (Attività produttive):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: « Norme in materia di commercializzazione di batterie per autotrazione e liquidi anticongelanti » (4722) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII e XIV;*

alla XI Commissione (Lavoro):

RICCIO e BENEDETTI VALENTINI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, in materia di elezione del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati » (4682) *Parere delle Commissioni I e II;*

DI ROSA ed altri: « Modifiche all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, in materia di termini per la presentazione dei ricorsi avverso il diniego di concessione di assegno vitalizio ai deportati » (4691) *Parere delle Commissioni I, II e V;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

RUZZANTE: « Norme in favore dei disabili intellettivi » (4496) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), VIII e XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

GAETANO VENETO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni sociali ed ambientali dei giovani militari e sui casi di violenza verificatisi nel corso del servizio di leva obbligatoria » (doc. XXII, n. 42) *Parere della Commissioni I, II e V.*

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con lettera in data 30 marzo 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza nei confronti del personale assistenza bordo delle Ferrovie dello Stato in servizio presso l'impianto associato di Benevento, in occasione dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-FIT-UILT-FISAFS e R.S.U., in data 9 febbraio 1998, emessa dal ministro prefetto di Benevento in data 21 febbraio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Con lettera in data 30 marzo 1998, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso copia di un'ordinanza nei confronti del personale di assistenza a bordo delle Ferrovie dello Stato del compartimento di Napoli, in occasione dello sciopero di 24 ore proclamato dalle organizzazioni sindacali FILT-UILT-FISAFS e R.S.U. con nota del 9 febbraio 1998, emessa dal prefetto di Caserta in data 21 febbraio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 aprile 1998, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione adottata — su sua proposta — dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 27 marzo 1998, relativamente all'erogazione di un assegno straordinario vitalizio a favore di un cittadino italiano che ha illustrato la patria e che versa in stato di particolare necessità.

Questa comunicazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 26 marzo 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nell'ambito dell'indagine intersettoriale nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 1° aprile 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione del programma di interventi di consolidamento e restauro di 56 edifici di culto siti nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte danneggiati dal sisma del maggio 1985.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 aprile 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — sezione controllo Stato — nella seduta del 1° aprile 1998, con cui la Corte riferisce sulla gestione dei lavori di protezione di sponda a Treporti, canale di Saccagnana, isola nord, affidati dal magistrato alle acque di Venezia in concessione al « Consorzio Venezia Nuova ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in 20 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento a quanto disposto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e con riferimento all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 21 del 1998, adottata nell'adunanza del 20 marzo 1998, in cui dichiara che il controllo sulle autorità portuali esercitato dalla Corte stessa persiste ad essere intestato alla sezione controllo sugli enti, che lo eserciterà in conformità degli articoli 2, 7 e 8 della legge 31 marzo 1958, n. 259, ad iniziare dai rendiconti relativi al 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Il presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20 aprile 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

autorità portuale di La Spezia per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 99);

unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e gli enti ippici: Jockey club italiano, ente nazionale corse al trotto (E.N.C.A.T.), società degli Steaplechases d'Italia ed ente nazionale per il cavallo italiano (E.N.C.I.) per l'esercizio 1996 (doc. XV, n. 100);

associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVI.MEZ.) per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 101).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Nel mese di marzo 1998 il ministro della difesa ha comunicato, in adempi-

mento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel ministero a prestare servizio presso enti e organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, alla risoluzione in Assemblea BONO ed altri n. 6/00034, concernente le attività di contrasto dei fenomeni relativi allo sfruttamento sessuale dei minori anche tramite la rete telematica Internet, approvata nella seduta dell'Assemblea del 12 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Il ministro dell'interno, con lettera del 17 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione RICCIO n. 5/01368 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni dell'11 giugno 1997, concernente provvedimenti a favore della polizia di Stato nella provincia di Campobasso.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 27 marzo 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 26 febbraio 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 17 aprile 1998, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 19 marzo 1998.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annuncio della pendenza di procedimenti civili e penali nei confronti di deputati ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 27 marzo scorso, il deputato Filippo MANCUSO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti quattro procedimenti penali (procura presso la pretura circondariale di Benevento, n. 4980/97 R.G.N.R., tribunale di Roma, n. 332/98 R.G.G.I.P., procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta,

n. 1642/97 R.G.N.R., procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, n. 3827/97 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 30 marzo scorso, il deputato Benito PAOLONE ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Catania, n. 21662/97 R.G.N.R.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con tre distinte lettere pervenute in data 31 marzo e 16 aprile scorsi, il deputato Umberto BOSSI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti tre procedimenti penali (procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo, n. 1825/97 R.G.N.R.; procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Milano, n. 62890/92 R.G.N.R.; tribunale di Brescia, n. 2916/95 R.G.N.R. — n. 313/96 R.G.N.R.), per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 10 aprile scorso, il deputato Roberto CALDEROLI ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Bergamo, n. 841/97 R.G.N.R. — n. 2584/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con quattro distinte lettere pervenute in data 16 aprile scorso, i deputati Roberto MARONI, Enrico CAVALIERE, Giancarlo PAGLIARINI e l'onorevole Vito GNUTTI, deputato all'epoca dei fatti, hanno rappresentato alla Presidenza — allegando la re-

lativa documentazione — che è pendente nei loro confronti un procedimento penale (tribunale di Mantova, n. 1069/96 R.G.N.R. — n. 332/97 R.G.G.I.P.) per fatti che, a loro avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Annunzio della archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera pervenuta in data 20 aprile scorso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma a comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 10 marzo 1998, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Franco MARINI, nella sua qualità di ministro del lavoro e della previdenza sociale *pro tempore*.

Trasmissione dal difensore civico della regione Sardegna.

Il difensore civico della regione Sardegna, con lettera in data 29 marzo 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Sardegna riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/7).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione Lazio.

Il difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo 1998, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione Lazio riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/9).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con lettera in data 1° aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 2 aprile 1998, alla pagina 7, seconda colonna, dalla seconda alla terza riga, il periodo « e dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 » deve intendersi sostituito dal seguente « e dell'articolo 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222 ».

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 21 aprile 1998, pagina 6, prima colonna, ultima riga, dopo la parola « radioamatore » aggiungere il seguente numero: (4716).

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Dichiarazioni del p.m. del processo De Lorenzo sull'onorevole Maria Pia Garavaglia)

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

nelle cronache de *il Giornale* del 4 marzo 1997, nell'articolo intitolato « Tanti colpevoli, paga solo De Lorenzo », a firma di Adalberto Falletta, vengono attribuite alla requisitoria del pubblico ministero del processo di Napoli contro Francesco De Lorenzo le seguenti testuali affermazioni, riferite all'ex deputato Maria Pia Garavaglia: « Una persona delle imprese farmaceutiche » quando era sottosegretario alla sanità, chiedeva erogazioni, sollecitava finanziamenti, gradiva « regali », induceva gli industriali persino « ad acquistare centinaia di copie di un proprio libro », si faceva cortesemente prestare « per un anno » il telefono cellulare da un imprenditore (di cui l'imprenditore medesimo continuava a pagare la bolletta);

attualmente l'ex onorevole Maria Pia Garavaglia ricopre l'incarico di commissario straordinario della Croce rossa italiana –:

se il testo riportato da *il Giornale* corrisponda fedelmente a quanto sostenuto dal pubblico ministero nella sua requisitoria;

in caso positivo, se non intenda opportunamente rimuovere l'onorevole Maria Pia Garavaglia dall'incarico ricoperto.

(2-00440) « Giovanardi, Gasparri, Guidi ».

(6 marzo 1997)

(Sezione 2 – Dichiarazioni del procuratore di Mantova sulla guardia nazionale padana)

B) Interrogazione:

ANGHINONI, MARONI e BORGHEZIO.
– Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1 dello statuto dell'associazione denominata « Guardia nazionale della Padania » così recita: « È costituita una associazione libera, indipendente, apartitica, pacifica e non violenta aperta ad uomini e donne ... »; in essa può confluire qualunque cittadino, anche se iscritto a un qualsiasi partito o movimento politico;

la « Gnp » rivendica la sua non appartenenza o affiliazione a nessuna forza politica;

l'interrogante ha liberamente scelto di aderire alla « Gnp »;

sul quotidiano *La Voce di Mantova* di mercoledì 16 ottobre 1996 alla pagina 9 della cronaca, appare un articolo a titolo virgolettato riguardante la « Gnp »: « Gente che non scherza. Probabilmente la compagnia virgiliana sarà formata da esperti di karate ». Il virgolettato si riferisce alle parole espresse, o in sede pubblica o nell'ambito di una conversazione con organi della stampa locale, dal procuratore di Mantova, dottor Mario Luberto;

nell'articolo in questione vengono riportate altre affermazioni del dottor Luberto che vogliono fare della « Gnp », o di altre associazioni di liberi cittadini ad essa vicine, dei « satelliti » della Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Il dottor Luberto afferma: « Questa è gente che non

scherza»; «io spero di poter prendere decisioni nel più breve tempo possibile. Aspetto l'informativa opportuna della Digos a riguardo. La polizia sta lavorando in questo senso»; «sappiamo già parecchie cose sui componenti di queste associazioni, sappiamo chi sono e come si muovono»; riguardo alla «Guardia nazionale padana» suggerisce: «per la specialità sportiva che verrà adottata dalla "compagnia padana" credo di poter intuire che possa essere scelto il karate. Ci sono molti particolari che ci lasciano propensi verso questa ipotesi»; «... esperti di karate sarebbero tutelati anche dal fatto di non possedere armi. Le mani, infatti, non possono certo essere considerate tali. E in questo modo, quindi, non potrebbero certo essere accusati di utilizzare abusivamente armi». L'articolo si conclude così: «di certo, dopo questa costituzione ufficiale della "Guardia nazionale," dovremo vagliare con attenzione ogni informazione in nostro possesso. E decidere in fretta»;

sul quotidiano *La Gazzetta di Mantova* di mercoledì 16 ottobre 1996, a pagina 18 della cronaca, vengono riportate altre affermazioni del procuratore di Mantova: «A questo punto affretteremo i tempi dell'inchiesta», e, ancora in merito allo sport della «Gnp»: «sicuramente il karate, questo si sente dire in giro»; «è gente che non scherza e dobbiamo agire»;

tali affermazioni fanno supporre che sia esercitata sulla «Gnp» ed i suoi simpatizzanti, parlamentari compresi, una stretta vigilanza non giustificata, offensiva per la morale di chi da sempre si è onorato di onestà e correttezza;

tale «controllo» è lesivo dei diritti dell'uomo come della società, ne limita la libertà e lo priva della riservatezza;

le dichiarazioni farebbero ritenere che il procuratore sia in possesso di informazioni che, a giudizio dell'interrogante, sono inesistenti o false e non comprovabili;

è da ritenersi pericoloso un magistrato che formula e pubblicizza accuse sul

«sentito dire in giro» o su sue intuizioni che si è in grado di dimostrare sbagliate: egli non è così più garante della difesa dei diritti dei cittadini singoli od associati;

tali informazioni risultano lesive per un movimento democratico e rispettoso della libertà del cittadino, instillando nella generalità dei cittadini il sospetto che la «Gnp» sia un movimento violento;

lo sport di cui si doterà la compagnia mantovana è lo «S-Ciàncolo'», sport di antiche e nobili origini mantovane, forma primitiva del *baseball* americano —:

quali valutazioni esprimano circa le dichiarazioni rilasciate dal procuratore di Mantova e se fossero stati avvisati o fossero a conoscenza della volontà di divulgazione, da parte del procuratore di Mantova, di quelle che sembrano essere notizie in suo possesso;

se non ritengano che la divulgazione operata in fase di indagini preliminari, con conseguente violazione palese del segreto istruttorio, sia da considerarsi reato e, nel qual caso, quali provvedimenti si intendano adottare;

quali altri provvedimenti si intendano adottare a carico del dottor Luberto, in quanto, con le sue affermazioni, ha leso e diffamato pubblicamente, mediante dichiarazioni a mezzo stampa, l'immagine della «Gnp» e dei suoi singoli aderenti;

se il ricorso ai mezzi di comunicazione per la divulgazione di notizie coperte da segreto istruttorio e di proprie convinzioni, ottenendone notorietà, sia opportuno e compatibile con la funzione di magistrato;

se i preconcetti evidenziati non siano tali da far ravvedere l'opportunità di trasferimento dell'indagine preliminare ad altro magistrato;

se, ancora, non si ritenga necessario assumere le necessarie iniziative perché il procuratore Luberto sia destinato ad altro incarico in altra procura, in modo da garantire che il procuratore eserciti le sue

funzioni senza preconcetti politici e senza incorrere in una evidente ed insuperabile incompatibilità ambientale;

quali siano le argomentazioni che giustificano il « pedinamento » sopra ipotizzato, quanto venga a costare al contribuente ed a chi debba essere imputata la responsabilità di un ordine di tale gravità;

se tale « pedinamento » non sia da intendersi lesivo della libertà e della riservatezza dei singoli cittadini o gruppi.

(3-00382)

(24 ottobre 1996)

(Sezione 3 – Adozioni da parte di famiglie con figli portatori di handicap)

C) Interrogazione:

GUIDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

qualunque decisione, anche quando riguardi singoli individui, che contenga valenze fortemente contrarie all'integrazione delle persone con vari tipi di difficoltà, non solo crea un mancato rispetto dei diritti di eguaglianza, di pari dignità e di opportunità sanciti dalla Costituzione, aumentando le sofferenze dei diretti interessati, ma produce un effetto regressivo sulla cultura del rispetto del diritto di cittadinanza che con tanta difficoltà tende ad affermarsi in questo Paese: infatti, il dibattito che si apre sul territorio di vita nel quale risiede la persona o la famiglia offesa nei suoi diritti, l'amplificazione che si attiva, come in questo caso, attraverso i media, influenza in maniera negativa questa cultura. Si obietterà che « casi esemplari » possono creare un dibattito che produce uno spostamento in avanti nella società dei diritti; d'altra parte non si può non esprimere disagio e non prendere le distanze da questa prassi, non si può continuare ad affermare vecchi e nuovi diritti alle spalle del dolore o attraverso la soluzione di situazioni critiche. È indispensabile infatti uscire da continui momenti o episodi emergenziali per

favorire una « normalità del diritto » che veda la diversità come valore, occasione di aiuto o di acquisizione di nuovi valori, ma non occasione o strumento di discriminazione;

i fatti sotto richiamati, pur riguardando un singolo nucleo familiare — che ha comunque il diritto di far parte della dinamica parlamentare —, introducono tematiche di carattere generale e con effetti che tendono ad amplificarsi;

i coniugi De Simone Giovanni e Amoruso Rosalia fecero domanda di adozione presso il tribunale per i minorenni di Palermo per uno o più minori stranieri. Detto tribunale rilevò da un lato « notevoli potenzialità affettive della coppia », ma contemporaneamente, a seguito di un incontro con il giudice delegato, espresse sostanzialmente due concetti: il primo « la circostanza che la figlia Maria (allora dodicenne) sia affetta da una grave malattia congenita, con conseguente grave ritardo psicomotorio, rende problematico l'inserimento nel nucleo familiare di un minore straniero in stato di abbandono »; e il secondo « ritenuto che, conseguentemente i coniugi non potrebbero occuparsi adeguatamente di un altro minore, specie se portatore di significative problematiche di abbandono ... non può formularsi un generico giudizio positivo di idoneità alla coppia in adozione »;

da tale sentenza si evince una discrasia assai grave di giudizio: da un lato il tribunale ha accertato notevoli potenzialità affettive e quindi capacità di accoglienza della coppia; dall'altra per le difficoltà della figlia con *handicap* negano queste capacità presenti oggi, e non potenziali prima della nascita della figlia con *handicap*, negando il diritto all'adozione;

da tale sentenza si evincono alcuni elementi di valutazione che ad avviso dell'interrogante sono non accettabili, incoerenti, assolutamente scollegati da una valutazione complessiva della realtà e poco rispettosi delle diversità. Il punto di partenza è che, da quando è stata approvata la legge sulle adozioni, alle coppie che

fanno richiesta di uno o più figli, nella prassi consolidata si chiede se essi sarebbero disposti ad adottare un bambino con *handicap*. La risposta negativa o positiva a questo quesito viene considerata molto importante ai fini della valutazione delle capacità di essere genitori adottivi. Infatti chi si dichiara disposto all'accettazione di un bambino con *handicap* viene considerato più adatto all'adozione;

risulta quindi incoerente e non è accettabile che, mentre a coppie con figli normali si chiede come requisito se vogliono adottare bambini con *handicap*, considerando questa scelta valore positivo, a genitori che hanno una bimba con *handicap* si nega inesplicabilmente la possibilità di adottare un bambino. Tale sentenza è ancora più incoerente se si tiene conto che nello specifico i genitori richiedenti non solo hanno dimostrato di saper ben custodire, assistere, ed amare la piccola Maria ma, come ammettono gli stessi giudici, mantengono una forte valenza di capacità di accoglienza. Il pretesto del diniego sarebbe rappresentato dal sommarsi delle difficoltà della gestione di una bambina con *handicap* (figlia naturale) a quelle della gestione psicoaffettiva e fisica di un bambino normale, ma con possibilità di disadattamento per le esperienze negative precedenti;

la sentenza non tiene conto che spesso a chi ha già bambini normali si chiede l'adozione di un bimbo con difficoltà doppia: quella dell'*handicap* e quella delle difficoltà acquisite da esperienze negative precedenti;

in ultima analisi, secondo questa sentenza, se si partoriscono figli normali si può adottare un bambino con *handicap* (come se si premiasse la capacità di concepire la normalità), al contrario chi concepisce un piccolo con *handicap* (fatto considerato quasi una colpa) non ha il diritto di avere un bimbo normale: e ancora, quindi, a chi ha dato prova di saper superare con dignità, spirito di sacrificio, amore, notevoli difficoltà, gestendo nel modo migliore una figlia con *handicap*, e

che dimostra, per stessa ammissione della commissione giudicante, ulteriori capacità di amore e, quindi, è ben temprato a un ruolo pedagogico e affettivo nella gestione della difficoltà, rilevando, a livello di amore ha dimostrato di avere una capacità in più, si dice no;

a chi, solo in linea teorica, si ritiene migliore perché chiede un bimbo con *handicap* si dà almeno la possibilità di provare. Un « doppio-pesismo » intollerante e intollerabile, incartamenti, *tests*, colloqui (che, tra l'altro, non sembrano molto approfonditi) tendono a misurare, a giudicare in maniera aprioristica le capacità di donare e di desiderare amore, dopo esser stati messi a dura prova ed averla superata. Estremizzando tale ideologia dovremo togliere bambini handicappati a chi li ha sani, o, ancora, se dopo aver dato ad una coppia un bimbo normale in adozione, a questa coppia nasce un bambino con *handicap*, gioverebbe togliere il bambino adottato o quello appena nato! Al contrario, come giurisprudenza, e soprattutto dignità e civiltà, insegnano a genitori coraggiosi, che vogliono dare e ricevere più amore, vanno garantiti aiuti: per gestire senza aggiungere difficoltà a difficoltà la bambina con problemi e nel contempo aiutare ad avere in famiglia un sorriso in più. Del resto la presenza di un bambino, anche con problemi, nella realtà della famiglia De Simone, accanto ai doverosi aiuti che il territorio dovrebbe fornire, arricchirebbe non solo la vita di questi genitori, che come l'esperienza ha dimostrato è già realizzata pienamente (lo esemplifica la qualità di vita e l'affettività con la quale gestiscono la piccola Maria), ma gioverebbe non solo alla piccola ma soprattutto al bambino da adottare, che troverebbe non una famiglia che egoisticamente desidera una vita in più, come troppo spesso accade, ma due adulti che, già temprati dalle difficoltà, sono più propensi, come la scienza, la giurisprudenza e non ultima la coscienza ammettono, ad affrontare le difficoltà e le diversità di un bambino che proviene da difficili esperienze. Quindi si è detto « no » a chi ha saputo superare difficoltà e si dice teoricamente « sì » a tutti quelli che non lo